

## TI\_GERICHTE 10.2002.342 vom 22. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2002.342](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.342)

FR: TI\_GERICHTE 10.2002.342 du 22 mars 2001

IT: TI\_GERICHTE 10.2002.342 del 22 marzo 2001

### Volltext

Incarto n.10.2002.342/AMM

DAP 518/2002

Bellinzona

27 marzo 2003

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

\_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, cittadina  
somala, divorziata, \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(difesa dal lic. iur. \_\_\_\_\_, studio dell'avv. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_)

accusata di \_\_\_\_\_ vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,

per avere, il \_\_\_\_\_ 2001 a \_\_\_\_\_, presso il Centro di accoglienza  
richiedenti l'asilo del CRS, commesso vie di fatto nei confronti di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, e meglio per averlo colpito al viso con uno schiaffo,

perseguita \_\_\_\_\_ con decreto d'■accusa DAP \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ 2002 emanato dal Procuratore pubblico Rosa Item, \_\_\_\_\_,  
che ha proposto la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.■.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.■ e delle spese giudiziarie di fr. 100.■;

vista \_\_\_\_\_ l'opposizione tempestivamente interposta dall'accusata il 12 marzo  
2002;

considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura una contravvenzione  
nel senso degli art. 101 segg. CP;

che secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale  
si prescrive in un anno;

che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova  
prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine

ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";

che in concreto l'eventuale reato è avvenuto, stando al decreto d'accusa, il 22 marzo 2001;

che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è estinta per prescrizione assoluta due anni dopo di allora, ossia il 22 marzo 2003;

che l'accusata deve quindi essere prosciolta dall'addebito;

per questi motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP, 273 segg. CPP;

pronuncia:1. \_\_\_\_\_ è prosciolta dall'accusa di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del Procuratore pubblico Rosa Item, \_\_\_\_\_.

2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Intimazione a:

■ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

■ Lic. iur. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

■ Procuratore pubblico Rosa Item, \_\_\_\_\_,

■ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

■ Ministero pubblico della Confederazione, Berna.

Il giudice:

La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.